

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Ormoglio in Comune di Pollone, assentita alla Sig.ra MURA Maria con D.D. n. 1.504 del 23.11.2020. PRAT. OCCHIEPPO SUPERIORE6.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.504 del 23.11.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Sig.ra Mura Maria (omissis), titolare di azienda agricola, con sede legale in Cascina Possione 24 - Occhieppo Superiore (BI), specificata in premessa;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, sottoscritto il 17.07.2020 dalla Sig.ra Mura Maria in qualità di Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale Occhieppo S.6 e avente C.U.R. BI10677;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
  - nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il Torrente Oremo codice 6SS2F351P;
  - all'art. 1 - il prelievo di una portata massima di 0,11 l/s - una portata media di l/s 0,02 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 630,72 - tramite presa dal Rio Ormoglio, tributario del T. Oremo, in Comune di Pollone (BI) e distinta al fg. 4 mapp.105 e 110;
  - all'art. 2 - l'uso Agricolo;
  - all'art. 11 - che la durata della concessione è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.102 di Rep. del 17 luglio 2020

**ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato